

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto e non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all'entità delle eventuali perdite per il Fondo dell'Unione europea, con riguardo al rischio presentato per tale Fondo dalle spese negli anni di dichiarazione 2007 e 2008, risultanti in particolare da errori commessi nel 2005 in sede di fissazione del numero di ettari che danno diritto al beneficio del sussidio, che incide sull'attribuzione iniziale dei diritti
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso errori di diritto e di fatto, in quanto ha concluso a torto che il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (in prosieguo: il «DARD») non avesse applicato correttamente, ovvero non avesse applicato affatto, le disposizioni relative alle sanzioni, ai recuperi di importi versati in eccesso e all'inadempienza intenzionale e che la Commissione ha quindi sovrastimato e/o non ha tenuto conto delle considerazioni relative all'entità delle eventuali perdite per il Fondo dell'Unione europea. In particolare, la Commissione:
 - ha addebitato a torto un nuovo calcolo asseritamente «sistematico» dei diritti a pagamento da parte del DARD;
 - ha affermato a torto che gli errori commessi nel 2005 potevano avere effetti sostanziali sull'elemento storico del valore dei diritti;
 - ha adottato un metodo erroneo di calcolo degli importi versati in eccesso;
 - ha adottato un approccio erroneo per quanto riguarda le sanzioni, in particolare:
 - adottando un metodo di calcolo erroneo delle sanzioni; e
 - affermando a torto che una sanzione dovrebbe essere inflitta per ogni anno nei casi in cui una sanzione fosse applicabile nel 2005 ma non per gli esercizi successivi, nella specie il 2007 e il 2008, per i quali gli importi versati in eccesso derivavano dallo stesso errore già sanzionato nel 2005;
 - ha adottato un approccio erroneo della inadempienza intenzionale.

Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI (NOTFALL CREME)

(Causa T-504/12)

(2013/C 26/124)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Traub e H. Daniel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2012, procedimento R 271/2012-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «NOTFALL CREME», per prodotti rientranti nelle classi 3 e 5 — Domanda di marchio comunitario n. 10 107 134

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Cheng (B)

(Causa T-505/12)

(2013/C 26/125)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Svizzera) (rappresentante: avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xiuxiu Cheng (Budapest, Ungheria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 settembre 2012, procedimento R 193/2012-5; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.